



COMUNE DI CLES

Regolamento

per l'esercizio degli Usi Civici nei Beni Demaniali

del Comune di Cles

redatto ai sensi dell'articolo 43 del regolamento 26.02.1928
n° 332 per l'applicazione della Legge 16.06.1927 n° 1766
sul riordinamento degli Usi Civici.

TITOLO I NORME DI CARATTERE GENERALE

Art. 1

Il godimento delle terre assegnate al Comune di CLES rientranti nella categoria a) dell'articolo 11 della legge 16.06.1927, n° 1766 sul riordinamento degli Usi Civici, e cioè le terre convenientemente utilizzabili come bosco e come pascolo permanente, è disciplinato dal presente Regolamento, redatto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 43 del R.D. 26.02.1928, n° 332.

Art. 2

Le terre di cui al precedente articolo, ed il cui godimento da parte degli aventi diritto è disciplinato dal presente Regolamento, sono quelle specificatamente individuate nel Decreto del Commissario per la liquidazione degli Usi Civici per la Venezia Tridentina, emesso in forza dell'articolo 42 del R.D. 332/1928.

Art. 3

I diritti spettanti alla popolazione sulle terre suddette sono i seguenti, come accertati con Decreto 18.12.1939, prot. n. 1467/39 - pos.n. 29/28:

a) Diritto di pascolo: con ogni sorta di bestiame svernato nella Frazione;

b) Diritto di legnatico:

- da opera per costruzione e riparazione degli edifici, per uso interno, il tutto a prezzo ridotto;

- da combustibile mediante raccolta di legna secca, cascami di legna ed assegno di piante in piedi;

c) Diritto di stramatico;

d) Diritto di cavare sassi e sabbia in località destinate di volta in volta dalla Amministrazione.

Art. 4

La titolarità dei diritti spetta a ciascun cittadino, che li esercita secondo quanto previsto dai successivi articoli del presente Titolo I, avente stabile residenza e domicilio nel Comune di CLES ed iscritto nel registro della popolazione di CLES dal primo giorno dell'anno solare successivo a quello dell'iscrizione.

I censiti non contemplati al I° comma del presente articolo potranno raccogliere cascami (rami) o pulizie del bosco previa bolletta di assegno.

Art. 5

Ai fini del presente Regolamento, il nucleo familiare è rappresentato o da una sola persona vivente in una unità abitativa o da più persone legate fra loro da vincoli di parentele, affinità, adozione, che comunque importi la coabitazione in una comune unità abitativa domestica (appartamento).

Art. 6

Il diritto viene esercitato per conto di tutti i componenti il nucleo familiare dal capofamiglia. Viene a tal fine considerato capofamiglia:

- l'uomo coniugato o vedovo, con prole o senza;
- la donna vedova, con prole o senza;
- la persona che costituisce da sola nucleo familiare ai sensi del precedente articolo;
- qualora non vi sia stata designazione, il maggiore di età di un nucleo familiare.

Art. 7

L'ampiezza del diritto è determinata e limitata dal fabbisogno familiare da un lato e dal numero degli utenti e delle disponibilità (risultanti dalle leggi forestali e dal piano economico silvo-pastorale) dall'altro.

Quanto al fabbisogno familiare, esso è contenuto e non può eccedere i limiti indicati all'articolo 1021 del Codice Civile, " chi ha l'uso di un fondo non può cogliere i frutti se non per quanto sia necessario ai suoi bisogni e quelli della sua famiglia ".

Art. 8

L'esercizio del diritto è gratuito. Tuttavia, in conformità all'articolo 46 del R.D. 26.02.1928, n° 332, nel caso che le rendite non siano sufficienti al pagamento delle imposte gravanti sulle terre e delle spese per la loro amministrazione e sorveglianza, la Giunta Comunale potrà imporre un corrispettivo in denaro per sopperire alle spese sostenute per la gestione, amministrazione, sorveglianza, allestimento, produzione e lavorazione dei beni oggetto di uso civico.

Art. 9

Entro il mese di dicembre di ogni anno, dovranno pervenire all'Amministrazione comunale, le richieste per sorti legna da ardere e fabbisogni di legname da opera per l'anno successivo. Dovranno altresì essere presentate le richieste di assegno per tagli su boschi privati, e richieste di piantine per rimboschimenti e per impianti per Alberi di Natale.

TITOLO II DEI SINGOLI DIRITTI DI USO CIVICO

CAPO 1° - DIRITTO DI ASSEGNO DI LEGNAME DA OPERA.

Art. 10

Chi intende usufruire dell'assegno del legname da opera secondo la lettera a) dell'articolo 3 del presente regolamento, dovrà inoltrare apposita domanda diretta al Comune, nei tempi stabiliti dall'art. 9.

E' vietato all'assegnatario avente diritto usare il legname da opera concesso per scopi industriali o speculativi.

Nel caso di lavori di risanamento dell'appartamento o edificio abitato dell'avente diritto, la domanda deve indicare esattamente i lavori che si intendono eseguire, nonché l'esatta ubicazione dell'immobile.

La Giunta comunale o la Commissione per gli Usi Civici accerterà la necessità dei lavori e verificherà che gli stessi diano titolo al diritto, che se necessario dovrà essere corredato da regolare licenza edilizia.

Art. 11

Le domande di assegnazione dovranno essere presentate ogni qualvolta si verifichi l'effettivo bisogno. Esse non saranno prese in considerazione, se presentate dopo l'esecuzione dei lavori.

In casi di particolare necessità (eventi eccezionali) la Giunta comunale potrà valutare l'opportunità di derogare alle norme contenute nel presente Regolamento.

Art. 12

Il Consiglio comunale può nominare la Commissione per gli Usi Civici del Comune di CLES avente i compiti indicati nel presente Regolamento.

La Commissione dura in carica per tutta la durata dell'Amministrazione che l'ha nominata, ed è costituita da tre esperti, oltre al Sindaco e al competente Assessore comunale delegato.

Art. 13

La Commissione deve tenere apposito registro per le documentazioni a verbale delle proprie sedute, con riassunto delle decisioni. Oltre a ciò, la Commissione tiene apposito schedario con indicazione dei beneficiari del diritto di legname da opera e tutti gli altri dati utili a tal fine.

Art. 14

Le domande di assegnazione raccolte dal Comune, verranno esaminate e discusse dalla Giunta comunale o dalla apposita Commissione comunale, la quale quantificherà, sulla base delle domande riconosciute aventi diritto, il fabbisogno del legname da assegnare.

La quantificazione verrà quindi sottoposta alla Sessione Forestale annuale, la quale assegnerà il legname occorrente destinato a soddisfare le richieste degli aventi diritto.

Il legname viene concesso con richiamo all'articolo 8.

Art. 15

La Giunta comunale o la Commissione per gli Usi Civici esamina e discute le domande di assegnazione del legname da opera nel rispetto dei principi contenuti nel Titolo I del presente Regolamento; formula proposte di assegnazione e di quantificazione sulla base dei criteri del fabbisogno del nucleo familiare, del numero degli utenti, della disponibilità e della necessità che la richiesta si riferisca all'unico appartamento destinato all'abitazione dell'avente diritto e del suo nucleo familiare, come indicato negli articoli precedenti.

Art. 16

L'accettazione delle domande sarà presa in un'unica deliberazione annuale ad opera della Giunta comunale.

Contro le decisioni della Commissione comunale è ammesso reclamo alla Giunta municipale, e contro le decisioni di questa, ricorso alla Giunta Provinciale di Trento, entro 30 giorni dalla data della comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione del provvedimento.

Art. 17

Sulla base delle proposte della Giunta comunale o della Commissione comunale per gli Usi Civici e della conseguente assegnazione disposta in sede di Sessione Forestale, la Giunta Municipale procederà annualmente all'assegnazione del legname di uso civico da opera, nella misura strettamente necessaria al fabbisogno del nucleo familiare avente diritto e osservando l'ordine di prenotazione.

Art. 18

L'utente ha diritto al legname necessario per la costruzione o sostituzione di recinzioni di fondi rustici. Per godere di questo diritto l'utente dovrà presentare apposita domanda, indicando il quantitativo richiesto, che sarà concesso in bosco, in piedi, con richiamo all'articolo 8.

Art. 19

La misurazione viene effettuata sul letto di caduta con le modalità previste dal capitolato d'oneri generale adottato per l'uso commercio.

Il legname dovrà essere tagliato dall'utente, sezionato e provvisto di fasce di misurazione.

I rami e cimali che riguardano l'assegno sono di pertinenza dell'utente.

La Giunta comunale o l'apposita Commissione stabilirà, sulla base della qualità, specie, ubicazione e valore corrente del macchiatico forniti in maniera indicativa dal Custode forestale, il prezzo del legname da opera per uso interno.

CAPO 2° - DIRITTO DI ASSEGNO DI LEGNA DA ARDERE.

Art. 20

Il diritto di legnatico ad uso combustibile previsto dalla lettera b) del precedente articolo 3, consiste nel godimento della legna da ardere e raccogliaccia esistente nei boschi, intendendosi per legna raccogliaccia: i rami, cimali, cortecce, e residuati di tagli di bosco giacenti sul suolo, e assegno di lotti di piante cedue e resinose da taglio, piante secche in piedi isolate; secondo il disposto del precedente articolo 8.

Art. 21

Chi intende esercitare il diritto deve farne domanda al Comune, nei modi previsti dall'articolo 9.

Art. 22

La Giunta comunale o la Commissione per gli Usi Civici esaminerà e discuterà le domande, procedendo quindi all'assegnazione, quantificandola secondo la disponibilità e il numero dei richiedenti.

Art. 23

L'allestimento, raccolta ed utilizzazione devono avvenire nel pieno rispetto delle norme forestali.

L'esercizio del diritto è vincolato tassativamente alle necessità ed al bisogno del nucleo familiare dell'avente diritto, e pertanto non sono consentite speculazioni commerciali di alcun tipo nella vendita e la cessione dei prodotti raccolti, sia dentro che fuori il territorio comunale.

E' fatto obbligo a chi ha ottenuto l'assegno di provvedere alla pulizia del bosco e delle strade, secondo le istruzioni e prescrizioni impartite dal Custode forestale.

Ad ogni utente verrà rilasciata, dietro pagamento del corrispettivo, apposita bolletta che servirà anche per giustificare la provenienza del legname.

Il Custode forestale vigila affinché gli assegnatari osservino tutte le norme contenute nei precedenti articoli, segnalando all'Amministrazione comunale ed Autorità Forestale eventuali trasgressioni.

La Giunta comunale, o la Commissione per gli Usi Civici, stabilirà, a seconda della gravità della trasgressione, ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo, la perdita parziale o totale dei diritti previsti dall'art. 3 - lettera b) del presente Regolamento per l'anno successivo.

Art. 24

Le piante secche in piedi o schiantate e isolate che si trovano nelle sezioni del Piano Economico già utilizzate o in sezioni dove non si prevedono interventi a breve termine, possono essere assegnate ai richiedenti per un quantitativo massimo di mc..... con valutazione come disposto ai sensi dell'articolo 19 comma 4° per la legna da ardere.

CAPO 3° - DIRITTO DI PASCOLO

Art. 25

I terreni pascolivi demaniali del Comune sono aperti al diritto di pascolo da parte di chi ne ha titolo a termini di Legge ed entro i limiti stabiliti dalla lettera c) del precedente art. 3.

L'esercizio di pascolo dovrà avvenire secondo le modalità stabilite dall'apposito regolamento adottato ai sensi dell'art. 135 del R.D. 30.12.1923, n° 3267.

Art. 26

Il pascolo nei boschi di nuovo impianto, o sottoposti a taglio parziale o totale, o distrutti da incendi, o troppo radi o deperiti o aventi funzioni protettive, è disciplinato dagli articoli 9 del R.D. 30.12.1923, e n° 23 e 24 delle prescrizioni di massima di polizia forestale della provincia di Trento.

Art. 27

Secondo la consuetudine vigente le pecore dei censiti aventi diritto potranno pascolare nei pascoli comunali nei termini previsti dall'art. 68 delle prescrizioni di massima di polizia forestale della provincia di Trento.

Art. 28

Il pascolo delle capre è regolato dal R.D.L. 16 gennaio 1927 n° 100 modificato dalla Legge 03 luglio 1930 n° 1080 e dall'art. 129 del T.U. sulla finanza locale.

CAPO 4° - DIRITTO DI STRAMATICO.

Art. 29

La raccolta di stame nei boschi comunali deve essere preceduta da richiesta al Comune, il quale la autorizzerà rilasciando apposito buono valido per il solo anno del rilascio.

Art. 30

Il Comune, sentita l'Autorità Forestale, individuerà ogni anno una o più zone nelle quali si potrà raccogliere lo stame, determinandone altresì i quantitativi e le modalità.

Art. 31

La raccolta dello stame dovrà effettuarsi secondo le norme tecniche stabilite dalle prescrizioni di massima e di polizia forestale vigenti nella provincia di Trento.

Lo stame raccolto nei boschi comunali dovrà essere asportato al più tardi nell'inverno successivo alla raccolta, restando in ogni caso vietato il suo ammasso accanto a piante in vegetazione e nei luoghi ove esiste novellame. Le infrazioni saranno punite a norma delle leggi in vigore e del presente Regolamento.

Art. 32

La Giunta Municipale, constatato che i censiti non hanno fatto richiesta entro i termini stabiliti di tutte le segande o di parte delle stesse, potrà cederle anche ai richiedenti non residenti.

CAPO 5° - DIRITTO DI CAVA

Art. 33

Il diritto di estrarre sassi, sabbia e ghiaia, all'infuori delle cave esistenti è disciplinato dalla apposita normativa provinciale (L.P. 04.03.1980 n° 6 e s.m.).

La raccolta di materiale superficiale (sassi, sabbia e ghiaia) è subordinato all'autorizzazione del Comune.

CAPO 6° - DIRITTI MINORI.

Art. 34

La raccolta di fragole, mirtilli, lamponi, etc. è di regola libera per tutti i censiti del Comune di Cles.

Fermo restando che essa dovrà in ogni caso avvenire in maniera da non arrecare danni al sopra suolo boschivo ed in special modo alle colture forestali - si osservano i limiti, le prescrizioni e le sanzioni stabiliti dall'apposito Regolamento che il Comune adotterà nel rispetto della Legge Provinciale n° 18 dd. 26.07.1973.

La raccolta dei funghi è regolata dalla Legge Provinciale dd. 06.08.1991 n° 16.

TITOLO III°
NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 36

In deroga a quanto disposto dall'art. 9, per il primo anno di applicazione del presente Regolamento, le domande di assegnazione del legname da parte di chi sia titolare, si considereranno utilmente presentate, fermo restando il termine ultimo del dicembre, ancorché i relativi lavori vengano iniziati o eseguiti prima di tale data.

Art. 37

La vigilanza sull'osservanza del presente Regolamento è esercitata dai custodi forestali e dagli agenti di Polizia Municipale.

Art. 38

Le infrazioni al presente Regolamento sono accertate e punite con le procedure indicate agli articoli 106 e seguenti del T.U.L.C.P. 03.03.1934, n° 383 e s.m. ed integrazioni, fatte salve le conseguenze civili e penali che il fatto contravvenzionale possa provocare, e fatta salva l'applicabilità di leggi speciali, in materia di Polizia Forestale.

Art. 39

E' abrogato il precedente Regolamento per l'esercizio dei diritti di uso civico, adottato nell'anno 1946.